

Codice DB1606

D.D. 1 giugno 2012, n. 225

L.R. n. 34/2004 - Programma Pluriennale di intervento 2006/2010 per le attività produttive - Asse 6 "Interventi anticiclici" e Piano straordinario per l'occupazione - Asse IV "Accesso al credito" , Misura IV.3 " Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese" . Riapertura del bando.

Premesso che:

con deliberazione della Giunta regionale n 40-11444 del 18.05.2009 è stata disposta l'integrazione della misura ANT 2 (Fondo di garanzia regionale per il sostegno all'accesso al credito delle imprese), prevista nell'ambito dell'Asse 6 (Interventi anticiclici) del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010 (basato sulla legge regionale n. 34/2004); tale deliberazione ha previsto:

- l'estensione dell'operatività del fondo a beneficio delle imprese con oltre 250 addetti;
- l'entità della dotazione finanziaria iniziale del fondo quantificata in € 15.000.000,00.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 42-12186 del 21.09.2009 si è costituito il Fondo sopra citato a supporto degli investimenti di imprese con oltre 250 addetti ed è stato approvato il regolamento del suddetto Fondo;

con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha disposto che la gestione del predetto fondo è affidata a Finpiemonte s.p.a. ed ha demandato alla Direzione regionale alle Attività produttive l'adozione di tutti gli atti necessari del predetto Fondo e l'approvazione del relativo bando;

con determinazione dirigenziale n. 268 del 22/10/2009 è stato approvato il bando "Modalità di attuazione del Fondo temporaneo di Garanzia per le grandi imprese di cui alla L.r. 34/2004 Programma Pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla Misura ANT2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici";

successivamente la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 54-12484 assunta in data 2 novembre 2009 e con specifico riferimento alle operazioni ammissibili a fruire del Fondo di Garanzia previste dall'art. 6 del regolamento e dell'art. 5 del bando accogliendo ulteriori sollecitazioni e indicazioni dell'Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale del Piemonte e le Associazioni Industriali ha provveduto a modificare l'art. 6 del regolamento;

con D.G.R. n. 2-230 assunta nell'adunanza del 29 giugno 2010 la Giunta Regionale ha approvato il piano per l'occupazione che è articolato in Assi e Misure.

In particolare è previsto nell'ambito dell'Asse IV "Accesso al Credito", la misura IV.3 denominata "Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese".

La misura in questione prevede – tra l'altro - una modifica di alcune disposizioni dell'attuale regolamento che ne disciplina il finanziamento ed in particolare:

- a) previsione di vincoli di accesso riferiti a riassetto di bilancio pregressi, meno restrittivi;
- b) la possibilità di accogliere alcune operazioni non consentite nel bando precedente (le domande presentate da imprese originate da operazioni straordinarie – fusioni, acquisizioni, ecc. – non saranno escluse dai benefici del Fondo di Garanzia).

Con D.G.R. n. 71-483 del 02/08/2010 si è approvato il nuovo regolamento che disciplina l'attuazione del Fondo di Garanzia per le Grandi imprese secondo quanto previsto dalla misura IV.3 "Più Garanzia, Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese" contenuta nel Piano Straordinario per l'occupazione approvato con la D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010 citata;

a far data dal 1° gennaio 2012 non è più in vigore la Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01 in GUUE C

83 del 7 aprile 2009) e s.m.i. (cd Quadro Temporaneo) e pertanto è necessario individuare un'altra base giuridica comunitaria per concedere aiuti sotto forma di garanzie;

dagli attori economici del territorio provengono sollecitazioni di riapertura del bando nel minor tempo possibile al fine di prevenire situazioni di crisi che possano coinvolgere grandi imprese a causa del perdurare della complessa e difficile situazione economica mondiale;

i tempi previsti per l'approvazione di un regime di aiuti sotto forma di garanzie a seguito dell'avvio della procedura di notificazione ai sensi dell'art. 108.3.c TFUE non consentono una celere concessione del contributo essendo questo sottoposto alla clausola sospensiva fino alla approvazione del regime da parte della Commissione europea;

ai fini della riapertura del bando e conseguente pronta concessione del contributo, si rende pertanto necessario individuare la base giuridica comunitaria di concessione dell'aiuto sotto forma di garanzie nel Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») che esenta l'amministrazione dalla procedura di notificazione sopra citata;

con DGR n. 27-3917 del 29 maggio 2012 si è approvato il nuovo disciplinare che regola l'attuazione del Fondo di Garanzia per le Grandi imprese secondo quanto previsto dalla misura IV.3 "Più Garanzia, Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese" contenuta nel Piano Straordinario per l'occupazione approvato con la D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010 citata;

con lo stesso provvedimento si dà mandato alla Direzione regionale Attività Produttive di apportare le necessarie e opportune modifiche ed integrazioni al bando approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 268 del 22/10/2009 nonché di procedere alla riattivazione e alla riapertura del bando stesso.

Ritenuto opportuno approvare le modalità di attuazione del Fondo in argomento, allegato alla presente determinazione.

Quanto sopra premesso

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 95 – comma 2 dello Statuto;

l'art. 17 della l. r. 23/2008

determina

- di riaprire il bando per l'accesso al Fondo Temporaneo di Garanzia per le Grandi Imprese Mis. ANT 2 – Asse 6 "Interventi Anticiclici" – Programma pluriennale di intervento 2006 – 2010 ex L.r. 34/2004 e Piano Straordinario per l'occupazione – Asse IV "Accesso al Credito" Mis. IV.3;
- di approvare le modalità di attuazione del Fondo in argomento nel testo allegato alla presente determinazione di cui è parte integrante;
- di attuare la misura sopraddetta secondo la disciplina prevista dalla D.G.R. n. 27-3917 del 29 maggio 2012;
- di disporre la tempestiva pubblicazione del testo del bando sul sito web della Regione;
- di dare atto che alla copertura finanziaria per l'attivazione del bando si farà fronte con le risorse residue della dotazione iniziale del Fondo, che ammontano a Euro 9,65 milioni. Tale dotazione è diminuita del valore delle garanzie concesse ed in corso di validità, tenuto conto del meccanismo del moltiplicatore, nella precedente finestra della Misura.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemontesi sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

**MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL FONDO TEMPORANEO DI GARANZIA
PER LE GRANDI IMPRESE DI CUI L.R. 34/2004
Asse VI - Misura ANT 2 del "Programma pluriennale di intervento 2006/2010"**

1. Finalità e risorse

1. L'obiettivo del Bando, attraverso il Fondo temporaneo di garanzia per le grandi imprese¹ (di seguito, *Fondo*), è sostenere la continuità di concessione di crediti bancari alle grandi imprese che presentano criticità finanziarie congiunturali e momentanee, determinate:

a) da eventi che comportano una temporanea, seppur rilevante, conseguenza negativa sull'attività produttiva, con conseguente riduzione o sospensione della produzione quali, a solo titolo esemplificativo, mancati o ritardati pagamenti di forniture già effettuate, calamità naturali, incidenti nel ciclo produttivo, incendi e simili,

e

b) dalla necessità di finanziare (o sbloccare finanziamenti per) approvvigionamenti necessari all'adempimento di contratti già conclusi.

Gli eventi imprevisti devono essersi verificati nei 12 mesi precedenti alla pubblicazione del presente Bando.

Le problematiche affrontate dall'impresa non devono essere causate da una persistente tendenza negativa relativa a dei sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà (quali, ad esempio, il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività) ma devono essere riconducibili a circostanze eccezionali da valutare caso per caso nei limiti e con i criteri di cui sopra.

2. La dotazione iniziale del fondo ammonta a 15 milioni di euro, e la somma delle garanzie concesse non potrà essere superiore a 75 milioni (si applica quindi un moltiplicatore di 1 a 5).

Tale dotazione è diminuita del valore delle garanzie concesse ed in corso di validità, tenuto conto del meccanismo del moltiplicatore, nelle due precedenti finestre della Misura.

Il Fondo interverrà, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione.

3. La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito *Finpiemonte*), società finanziaria *in house* della Regione Piemonte.

¹ Disciplinato, da ultimo, dalla D.G.R. n. 27-3917 del 29 maggio 2012.

2. Riferimenti normativi fondamentali

1. Normativa comunitaria:

- Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), di seguito: *Orientamenti comunitari*;
- Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis'), di seguito: *Regolamento de minimis*.

2. Normativa regionale:

- L.r. 34/04 – Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-11444 del 18/05/09.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-12186 del 21/09/09.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-12484 del 02/11/09.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 71-483 del 02/08/2010.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 – 3917 del 29/05/2012.

3. Beneficiari

1. Possono presentare domanda le imprese che:

- a) non sono classificabili come PMI²;
- b) non superano la soglia dimensionale di 200 milioni di ricavi annui. Nel caso di imprese appartenenti a gruppi il requisito è aumentato a 300 milioni ed è verificato sul bilancio consolidato di gruppo;
- c) occupano almeno il 70% degli addetti in unità locali situate in Piemonte;
- d) hanno l'unità locale presente in Piemonte con attività prevalente in uno dei settori indicati nell'allegato I al Bando. Tale condizione sarà verificata sulla base delle informazioni presenti nella visura camerale dell'impresa;
- e) non sono in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli *Orientamenti comunitari*;
- f) rispettano i requisiti riportati all'articolo 1.1 del Bando;
- g) hanno riportato un risultato operativo positivo o un utile netto di bilancio in almeno due degli ultimi esercizi conclusi prima della presentazione della domanda;
- h) si impegnano a posticipare qualunque scadenza di rimborso di prestiti a soci fino alla scadenza e al rimborso dei prestiti bancari garantiti dal Fondo;

² La definizione di PMI adottata è quella prevista dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

- i) sono in possesso, al momento della domanda, del presupposto di continuità aziendale.
2. Possono anche presentare domanda le imprese che hanno promosso, hanno in corso o che sono il risultato di un'operazione straordinaria, che ha coinvolto il capitale proprio e gli azionisti e che ha riguardato almeno una unità locale localizzata in Piemonte.
- In questi casi le imprese devono:
- I) essere in possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), d), e), f), h);
- II) conservare, a seguito dell'operazione straordinaria:
- almeno il 70 per cento degli addetti precedentemente occupati nelle unità locali del Piemonte;
 - almeno 100 addetti nelle unità locali del Piemonte.
- Nel caso di operazioni straordinarie non ancora perfezionate al momento della presentazione della domanda, l'eventuale emissione della garanzia sarà sospesa in attesa della conclusione dell'operazione straordinaria, che dovrà comunque perfezionarsi entro un termine congruo dalla data di approvazione del Comitato di Valutazione.
3. Il possesso dei requisiti è autocertificato al momento della domanda dal Legale Rappresentante. Le informazioni economiche e finanziarie necessarie per la verifica dei requisiti sono certificate dal Presidente del Collegio Sindacale o dal soggetto incaricato del controllo contabile o della certificazione del bilancio.

4. Operazioni ammissibili

1. Il Fondo può intervenire a garanzia delle seguenti operazioni:
- a) nuovi finanziamenti all'impresa di durata massima 36 mesi a condizione che la Banca erogante sottoscriva l'impegno a mantenere l'ammontare delle linee di credito in essere per almeno 12 mesi dalla data della nuova operazione garantita dalla Regione Piemonte, fatto salvo l'insorgere di eventi pregiudizievoli, quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte, o comunque per giusta causa ai sensi dell'art. 1845 c.c.;
- b) nuova articolazione delle linee di credito già concesse all'impresa dalla banca erogante, a condizione che l'ammontare totale del credito riarticolato sia superiore almeno del 30% rispetto totale delle linee di credito precedenti la riarticolazione.
2. I finanziamenti, nuovi o riarticolati, possono godere di un periodo di preammortamento non superiore alla metà della durata del finanziamento stesso.

5. Caratteristiche dell'agevolazione

1. La garanzia prestata dal Fondo ha queste caratteristiche:
- a) è gratuita;
- b) copre non più del 80% del finanziamento nuovo o ristrutturato;

- c) riguarda il capitale preso a prestito e non si estende a interessi e altri oneri addebitabili all'impresa;
- d) la parte garantita del prestito sotteso concesso non può superare l'importo di 1,5 milioni di euro per ciascuna impresa ammessa. Nel caso di garanzie richieste da imprese appartenenti allo stesso gruppo, il limite di 1,5 milioni è inteso per la somma delle garanzie richieste dal gruppo;
- e) viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato il prestito appena accertata l'insolvenza del debitori principale, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell'impresa;
- f) ha durata massima di 36 mesi dalla concessione dei crediti cui essa è legata e scadrà inderogabilmente trascorso tale termine, indipendentemente dalla durata e dal rinnovo dei crediti stessi.

In caso di rinegoziazione delle scadenze di rimborso del prestito garantito, la durata della garanzia non è automaticamente estesa, senza il consenso di Finpiemonte.

Finpiemonte, in caso di rinegoziazione di scadenze oltre il 36° originario mese, potrà chiedere un compenso di mercato per l'estensione di durata della garanzia.

- g) hanno effetto unicamente nei confronti delle banche che aderiscono alle condizioni di concessione e di validità delle garanzie di cui alla Disciplina approvata con D.G.R. n. 27- 3917 del 29 maggio 2012 e a questo Bando.

- 2. Il rimborso parziale del prestito comporta una proporzionale riduzione della garanzia.

6. Presentazione delle domande

- 1. Le domande potranno essere presentate a partire dal 18 giugno 2012 e fino al 28 febbraio 2013, salva diversa determinazione per esaurimento delle risorse a valere sul presente bando.
- 2. Le imprese dovranno inviare a Finpiemonte - Galleria San Federico 54, 10121 Torino -, esclusivamente tramite posta A/R o corriere espresso, il modulo di domanda (reperibile sul sito www.finpiemonte.it, sezione Finanza Agevolata) e un cd rom contenente i seguenti documenti (allegati obbligatori alla domanda):
 - a. copia degli ultimi tre fascicoli di bilancio approvati precedenti la data di presentazione della domanda, corredati della ricevuta di avvenuto deposito;
 - b. copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale al 30 giugno e (se disponibili) delle previsioni di chiusura dell'anno in corso.
In caso di imprese appartenenti a gruppi, dovranno essere prodotti gli stessi documenti (a) e (b) consolidati;
- c. business plan aziendale, contenente le seguenti informazioni:
 - la formula imprenditoriale, con indicazione del sistema competitivo (mercato, competitors, quote, etc.), del sistema di prodotto, della struttura organizzativa, del tipo di vantaggio competitivo;
 - la mission aziendale;

- la pianificazione strategica ed operativa;
 - il piano economico-finanziario triennale, completo di budget economico e finanziario, stato patrimoniale prospettico con adeguata esplicitazione delle assunzioni utilizzate.
 - una sintetica relazione esplicativa dei razionali delle ipotesi che stanno alla base del business plan corredata dell'attestazione del Presidente del Collegio Sindacale dell'attendibilità dei dati di partenza. Da questi, in particolare, dovrà risultare:
 - ✓ la dimostrazione ed esplicitazione del rispetto dei requisiti di accesso al Bando previsti all'art. 1.1;
 - ✓ i livelli occupazionali mantenuti in Piemonte;
 - ✓ i collegamenti di filiera con l'economia regionale;
 - ✓ le innovazioni di particolare rilievo secondo il loro stadio di sviluppo.
- d. scheda tecnica dell'operazione finanziaria per cui è richiesta la garanzia pubblica timbrata dalla Banca erogante e riportante le caratteristiche tecniche finanziarie dell'operazione (a titolo esemplificativo: Banca erogante, tipologia di operazione ai sensi dell'art. 4, importo, durata, condizioni economiche, struttura e periodo di ammortamento, altre garanzie accessorie, ecc.) redatta secondo lo schema che verrà pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – sezione Finanza Agevolata;
- e. schema riepilogativo dei bilanci riclassificati, debitamente compilato, che verrà pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – sezione Finanza Agevolata.

Al modulo di domanda e al cd rom dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale (o dal soggetto incaricato del controllo contabile o della certificazione del bilancio) che attesti il possesso dei requisiti di accesso previsti all'articolo 3 del Bando, redatta secondo lo schema che verrà pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – sezione Finanza Agevolata.

3. Per i beneficiari di cui al precedente art. 3.2 non è obbligatorio l'invio degli allegati di cui alle lettere (a), (b), (e), che potranno però essere richiesti successivamente da parte del Comitato.
4. Le domande non conformi a quanto sopra indicato, saranno considerate non ricevibili.

7. Valutazione delle domande e concessione dell'agevolazione

1. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo. Entro 90 giorni dalla presentazione, Finpiemonte conclude la sua attività istruttoria.
2. Durante questo periodo, il Comitato Tecnico di Valutazione (di cui al successivo art. 8) può richiedere al beneficiario qualsiasi informazione o documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'esame. Eventuali richieste da parte del Comitato sospendono i termini per la valutazione.

3. Al termine di questa fase ed in caso di esito favorevole, Finpiemonte invia una comunicazione all'istituto controparte della pratica di credito per l'avvio dell'istruttoria finanziaria e di capacità creditizia del proponente.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria, che deve avvenire nel termine massimo di 60 giorni, Finpiemonte delibera il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

8. Comitato Tecnico di Valutazione e relative funzioni

1. Per la valutazione delle domande Finpiemonte si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito *Comitato*), composto da esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie ovvero dirigenti/funzionari della società e/o della Regione Piemonte. Fanno parte del Comitato due rappresentanti di Finpiemonte con funzioni di Presidente e di Segretario. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni di metà più uno dei suoi membri. Il Comitato si scioglie con il completo impegno del montante di garanzia e comunque entro dodici mesi dalla data di approvazione della Disciplina.
2. Il Comitato ha le seguenti funzioni:
 - a. accertamento, sulla base della dotazione ricevuta dalla Regione, del montante di cui all'art. 2;
 - b. verifica delle domande pervenute, richiesta alle imprese di ulteriori informazioni e convocazione, quando necessario, dei rappresentanti dell'impresa per i chiarimenti ritenuti necessari;
 - c. giudizio circa l'ammissibilità delle domande;
 - d. approvare o respingere a maggioranza le istanze pervenute e giudicate ammissibili (in caso di parità prevale il voto del Presidente). Il Comitato può anche approvare le domande parzialmente, oppure riducendo la percentuale di garanzia oppure approvandole condizionatamente;
 - e. qualora ritenuto opportuno, convocazione degli esponenti delle banche controparti delle pratiche di credito per cui le imprese hanno fatto domanda di garanzia regionale;

9. Modalità di valutazione e di scelta delle garanzie

1. La procedura di valutazione comporta l'assegnazione ad ogni impresa di un punteggio variabile da 0 a 100. I primi 60 punti sono assegnati sulla base di una scorecard approvata dal Comitato di Valutazione e tesa a valutare la situazione economica e patrimoniale dell'impresa. I restanti 40 punti sono assegnati dal Comitato, secondo il seguente prospetto:

Tema	punti
Qualità del business plan in termini di prospettive di ripresa dell'attività	15
Dimensione dell'impegno dei soci nella capitalizzazione dell'impresa	10

Impatto diretto sui livelli occupazionali regionali	7
Impatto indiretto sui livelli occupazionali regionali	5
Importanza dell'impresa e della sua filiera nel contesto delle politiche regionali per l'innovazione	3

2. Nel caso di imprese che abbiano promosso, abbiano in corso o che siano il risultato di un'operazione straordinaria di cui al precedente art. 3, per le quali, per elementi propri o di eventuale appartenenza a gruppi industriali, non si rendesse possibile o risultasse difficoltosa o di scarsa rilevanza l'applicazione del punteggio da assegnarsi sulla base della suddetta scorecard, il Comitato si riserva la possibilità di applicare l'intero punteggio variabile da 0 a 100 unicamente sulla base del predetto prospetto, rimodulando i punteggi attribuiti sulla base di 100.
3. Per essere giudicata ammissibile, la domanda deve ottenere un punteggio minimo stabilito dal Comitato.

10. Attivazione della garanzia

1. La garanzia è attivata dalla richiesta scritta di escussione della banca, che potrà essere effettuata non prima di 60 giorni dalla data dell'insolvenza. Dalla richiesta di escussione dovranno risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché le iniziative poste in essere dalla banca per il recupero del credito, nell'interesse proprio e del fondo.
2. La garanzia non verrà attivata nei casi in cui la banca che ha erogato il finanziamento non abbia comunicato a Finpiemonte:
 - qualunque anomalia finanziaria configurante sia una situazione di preinsolvenza (i.e. ritardo di pagamento di rate di prestiti e o di interessi) delle imprese garantite, così come di una manifesta insolvenza;
 - le revoche dei finanziamenti garantiti, ancorché non accompagnate dalla richiesta di escussione della garanzia prestata dalla Regione.

11. Revoca delle agevolazioni e recuperi

1. Le agevolazioni concesse potranno essere revocate nei seguenti casi:
 - a) se il beneficiario rilascia dichiarazioni false o mendaci;
 - b) se, in fase di verifica, si evidenzia l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o la presenza di documenti incompleti o non corretti;
 - c) se il beneficiario non consente i controlli previsti al successivo punto 13.

2. La revoca delle linee di credito da parte della banca operata nei primi 180 giorni di validità della garanzia ne comporta la riduzione di ammontare in proporzione della percentuale del finanziamento revocato garantito dalla Regione Piemonte sul totale dei finanziamenti revocati.
3. In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione concessa, la garanzia è confermata e il beneficiario corrisponderà a Finpiemonte l'importo dell'aiuto come determinato all'atto di concessione della garanzia stessa oltre agli interessi dovuti, come per legge.

12.Base giuridica dell'aiuto e regole di cumulo

1. L'agevolazione viene concessa sulla base del regolamento *de minimis*.
2. L'agevolazione può essere cumulata con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

13.Controlli

1. Ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, verranno effettuati controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi.
2. La Regione Piemonte potrà inoltre promuovere controlli a campione presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
Una quota pari ad almeno il 10% delle domande presentate sarà soggetta a un controllo campionario dei documenti probatori delle dichiarazioni autocertificate.

14.Rinvio

1. Per quanto non previsto dal Bando, valgono le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

15.Informazioni e contatti

1. Finpiemonte (*informazioni sui contenuti del bando e sullo stato di avanzamento della domanda*)

Numero di telefono: 011/57.17.777 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

Indirizzo e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it

16. Trattamento dei dati personali

1. Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del Bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è:
 - per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione regionale Attività Produttive;
 - per Finpiemonte, il Direttore Generale.Se Regione Piemonte/Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

17. Responsabile del Procedimento

1. Il responsabile del procedimento di valutazione delle domande è il responsabile pro tempore del Settore Finanza Agevolata di Finpiemonte;
2. Il responsabile del procedimento di revoca e dei controlli previsti all'art. 13 è il responsabile pro tempore del Settore Controlli di Primo Livello di Finpiemonte.

Codici attività ATECO 2007 ammissibili

CODICI AMMESSI AL FONDO GRANDI IMPRESE	
Codice Ateco 2007	4. Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13	INDUSTRIE TESSILI
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24	METALLURGIA
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
32.1	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
32.2	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
32.3	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
32.5	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
33.2	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
41.2	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
42	INGEGNERIA CIVILE
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
58	ATTIVITÀ EDITORIALI
61	TELECOMUNICAZIONI
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
<p>Sono in ogni caso escluse i codici afferenti alle seguenti attività:</p> <p>a) pesca;</p> <p>b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;</p> <p>c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero - l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. 	